



**ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO PER MVS**

Prot. n. 4566

Ordinanza n. 43/2016 del 11 agosto 2016

Al sig.: FLORE Eugenio  
Via Alfieri, 05 – IRGOLI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3  
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della  
Sanità Ufficio Veterinario  
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9  
07100 SASSARI

Sito Istituzionale Albo Pretorio  
on line – SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 43/2016 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Su Sindigu  
Giovanni Porcu



**ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO PER MVS**

Prot. n. 4566

Ordinanza n. 43/2016 del 11 agosto 2016

Al sig.: FLORE Eugenio  
Via Alfieri, 05 – IRGOLI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3  
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della  
Sanità Ufficio Veterinario  
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9  
07100 SASSARI

Sito Istituzionale Albo Pretorio  
on line – SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

**IL SINDACO**

**Vista** la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASL n. 03 di Nuoro, prot. n. PG/2016/0035333 del 11.08.2016, pervenuta a questo ufficio in data 11.08.2016 assunta ns. prot. al n° 4565 stessa data, che rileva n. 02 animali sospetti d'infezione per (MVS) malattia vescicolare dei suini da enterovirus (rapporto di prova del IZS di Nuoro n. 87100/2016) nell'allevamento del sig. FLORE Eugenio nato a Nuoro (NU) il 31.03.1988, residente in Irgoli in via Alfieri, civico 05, titolare di un allevamento suino registrato con codice aziendale IT033NU233 ubicato nel territorio di questo Comune in Loc. Cucutza;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Vista la L. 2 giugno 1988, n. 218 come modificata dal D.M. 298/88 e 587/96;

Visto il D.P.R. n. 362 del 17.05.1996;

Visto il D.P.R. n. 317/96;

Visto il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

Vista l'O.M. 06.02.97;

Vista l'O.M. 05.08.99;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Vista l'O.M. 26.07.01;

Vista l'O.M. 12.04.2008;

**RITENUTO urgente e necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire il diffondersi della malattia;**

### **ORDINA**

- a) Il sequestro cautelativo e la sospensione della qualifica di allevamento accreditato per MVS dell'allevamento composto da n. 02 (leggasi due) suini, di proprietà del sig. Flore Eugenio, sopra meglio generalizzato, sito in Loc. "Cucutza", Agro di questo Comune;
- b) Il censimento, a cura del veterinario ufficiale, di tutti i suini presenti, infetti o suscettibili di esserlo, e il numero di eventuali animali morti;
- c) Il divieto entrata e uscita di animali della specie suina dall'azienda;
- d) Il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dal Servizio di Sanità animale, di entrata e uscita di animali di altra specie dall'azienda;
- e) Il divieto di movimento di persone estranee in provenienza o a destinazione dell'azienda;
- f) L'isolamento dei suini, identificati con la **matricola n. 406162 e matricola n. 407249** fino a che ulteriore prelievo del sangue sugli stessi e su un numero significativo di suini a contatto con essi abbia dato esito definitivo;
- g) Disinfezione accurata e ripetuta dei ricoveri degli spazi e delle vie di accesso all'allevamento, a cura del proprietario, con soda caustica al 2% (leggasi due per cento), oppure con glutaraldeide al 2%, per le parti soggette a corrosione;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvate con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 2582,27;
- i) Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le infrazioni alla O.M. 12.04.2008 richiamata in premessa, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 16 c. 1 del D.Lgs. 196/99.

Il Servizio Veterinario, gli Agenti della Forza Pubblica, gli Agenti della Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Su Sindigu  
Giovanni Porcu

